

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1962

Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle gestioni delle Rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951

ONOREVOLI SENATORI. — Anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, contenente « Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato », gli Uffici diplomatici e consolari, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 236 del Regolamento di contabilità di Stato, provvedevano alla erogazione delle spese mediante l'utilizzo dei proventi consolari e, in caso di insufficienza dei medesimi, con i fondi che venivano rimessi dal Ministero degli affari esteri a mezzo di aperture di credito con le modalità previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, numero 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Con tale sistema gli Uffici all'estero sostenevano le spese con i proventi consolari e

con i fondi rimessi a mezzo di aperture di credito, provvedendo a rimettere al Ministero contabilità trimestrali nelle quali figuravano in entrata le suddette disponibilità ed in uscita l'ammontare delle spese sostenute.

Il Ministero provvedeva alla liquidazione mediante conversione in lire italiane dei suddetti importi e gravava i capitoli di spesa del proprio bilancio emettendo mandati commutabili in quietanza di entrata per i proventi consolari o mandati da estinguersi mediante semplici registrazioni delle scritture per i fondi rimessi a mezzo aperture di credito (articolo 408 del Regolamento di contabilità di Stato).

Per quanto il Ministero impartisse in genere disposizioni sui limiti di spese e le

aperture di credito fossero prenotate nel conto impegni, in pratica, per le immediate esigenze delle necessità contabili, gli Uffici all'estero, nel compilare le contabilità trimestrali, curavano la registrazione delle entrate e delle uscite nel loro complesso, non attenendosi, alle volte, alla esatta imputazione dei capitoli di spesa. In pratica il sistema non presentava gravi inconvenienti in quanto le eccedenze di un esercizio potevano di fatto saldarsi negli esercizi successivi avvalendosi della facoltà concessa dall'ultimo comma del già citato articolo 236.

Entrata in vigore la legge 3 marzo 1951, n. 193, tale sistema venne modificato e pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1951, molte partite rimasero cristallizzate per esaurimento dei fondi sui capitoli di spesa sui quali dovevano gravare.

A tale situazione carente se n'è contrapposta un'altra e cioè quella di capitoli con disponibilità residue ancora esuberanti e che si sono dovute eccezionalmente trascinare da un esercizio all'altro per evitare il verificarsi di fittizie economie di fronte a spese ancora da pagare.

Le contabilità anteriori all'esercizio 1951-1952 sono ormai quasi totalmente liquidate ed esaurite, ma rimangono ancora vecchie partite da sistemare per le quali non esistono più fondi sui relativi capitoli e conseguentemente sarebbe necessario stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri capitoli di competenza con idonei stanziamenti. Allo scopo di evitare tale procedura provvede l'accluso disegno di legge il quale ha lo scopo di autorizzare la creazione di un nuovo capitolo con lo stanziamento massimo di lire 4 miliardi, di cui un massimo di lire 3 miliardi coperti dalle disponibilità esistenti in altri capitoli (anteriori all'esercizio 1951-52).

In tal modo, senza la ricerca di altre fonti di entrate, potrebbe assicurarsi la copertura dell'istituendo capitolo di competenza sul quale dovrebbero gravare le restanti spese ancora in sofferenza.

Con tale sistema verrebbe praticamente risolta la questione ed ogni pendenza contabile relativa alle spese degli Uffici all'estero anteriori al 1° luglio 1951 verrebbe eliminata.

Alla somma massima di lire 3 miliardi, dianzi accennata, sarebbe da aggiungere l'importo massimo di lire 1 miliardo, da prelevarsi dalle maggiori disponibilità del conto corrente infruttifero che il Ministero degli affari esteri intrattiene con la Tesoreria dello Stato. Su detto conto corrente infatti trovansi accreditati tutti gli utili di cambio che sono emersi dalle suddette contabilità (sempre anteriormente al 1° luglio 1951) e che rappresentano il saldo attivo tra le perdite e gli utili di cambio per i fenomeni di svalutazione della lira italiana o della rivalutazione della medesima in confronto a quelle valute che si sono a loro volta svalutate.

La liquidazione delle contabilità consolari, rese in valuta estera, avviene, come già precedentemente accennato, in lire italiane ed il cambio usato per la conversione è quello del costo delle rimesse effettuato tramite il Contabile del Portafoglio. Si è verificato così che nei riguardi dei Paesi dell'area della sterlina e del dollaro, di fronte ai quali la lira italiana si è svalutata, le disponibilità dei vari trimestri, spostate nei trimestri successivi, hanno permesso, nella conversione delle spese (effettuate al cambio del periodo cui si riferiscono) di conseguire utili di cambio, mentre l'inverso è accaduto per altri Paesi (America Latina). Il Ministero, per non gravare l'Erario delle perdite di cambio, ha utilizzato gli utili ed in definitiva ne è emerso un saldo attivo che, non appena le operazioni di liquidazione delle contabilità saranno terminate, sarà versato alle Entrate eventuali del Bilancio dello Stato.

Lo stanziamento complessivo dell'istituendo capitolo verrà quasi integralmente riversato all'Erario in quanto i mandati di liquidazione da emettersi saranno per la maggior parte quelli previsti dal suddetto articolo 408 e cioè commutabili in quietanza di entrata (saldo proventi consolari) o estinguibili mediante semplici scritturazioni (saldo al capitolo di entrata per movimento di capitali).

In tal modo, senza nessun aggravio per il Bilancio, le vecchie contabilità potranno essere integralmente liquidate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del

proprio stato di previsione relativi alle spese delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazione contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1° luglio 1951.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme versate in entrata ai termini dei precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.